

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE TERZA CIVILE**

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Loredana Pederzoli - Presidente -  
Dott.ssa Maria Grazia Deho' - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa in grado d'appello da:

**SOCIETA' CONDUTTRICE**

- appellante -

contro

**BANCA**

- appellata -

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, che di seguito si trascrivono.

Conclusioni di parte appellante

voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'erroneità dell'ordinanza di primo grado e, per l'effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia così provvedere: 1. accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria nr. OMISSIS intercorso tra la società appellante e la società OMISSIS – ora BANCA, stipulato in data 21.06.2007, è da ritenersi affetto da usura ab origine e, come tale, per effetto dell'art. 1815 c.c. secondo comma, da ritenersi parzialmente nullo e gratuito, nella parte relativa alla pattuizione di qualsiasi interesse in esso applicato; 2. condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., di tutte le somme corrisposte fino all'estinzione del leasing a titolo di interessi, spese, commissioni e polizze ecc. importo da quantificarsi anche a mezzo ctu contabile che sin d'ora si richiede e, comunque, in una somma non inferiore a quella quantificata in primo grado pari ad € 102.928,59 oltre interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda; 3. condannare l'istituto di credito convenuto al rimborso dei costi sostenuti per eseguire la perizia econometrica in forza della quale sono stati accertati gli illeciti oggetto di causa, pari ad € 3.993,00 (iva inclusa). 4. verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente; 5. con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali,

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, sez. terza, Pres. Pedersoli – Rel. Dehò n.2044 del 11 maggio 2015*

iva e c.p.a. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria 6. Si chiede sin d'ora la rimessione del giudizio sul ruolo istruttorio e la nomina di C.T.U. al fine di accertare la pattuizione contrattuale di tassi ultralegali ovvero accertare se gli interessi (convenzionali, di mora, per estinzione anticipata) e le spese (spese di istruzione della pratica, per polizze assicurative, ecc.) indicati nel contratto nr. OMISSIS determino il superamento del tasso soglia quantificando, in ogni caso, l'importo versato dalla società appellante a titolo di interessi (sia corrispettivi che moratori).

## FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di BANCA

- convenuta appellata -

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, domanda e conclusione reietta, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da SOCIETA' OMISSIS con l'atto di appello notificato in data 01.06.2015, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di Milano, emessa in data 30.04.2015 e comunicata in data 04.05.2015; - in via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie poiché inammissibili e infondate; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze eccezioni e deduzioni.

### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c. depositata il 4 maggio 2015 nel procedimento avente rg. OMISSIS, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente OMISSIS (di seguito, per brevità, anche OMISSIS) contro BANCA (di seguito anche BANCA).

Nel ricorso, la società OMISSIS (già OMISSIS, e già OMISSIS) aveva dedotto il carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto di locazione finanziaria n. OMISSIS, stipulato da OMISSIS con BANCA il 21.06.2007, che le era stato ceduto e che aveva per oggetto una unità di diporto a motore OMISSIS.

Per l'effetto, aveva chiesto fosse dichiarata la nullità e la gratuità del contratto nella parte relativa alla pattuizione di qualsiasi interesse, instando per la condanna della banca alla restituzione in proprio favore di tutte le somme versate a titolo di interessi (per complessivi €. 102.928,59), con compensazione tra le rispettive poste di dare e avere e condanna della convenuta al rimborso del costo della perizia econometrica, pari ad €. 3.993,00.

Il Giudice ha respinto tale pretesa sulla base dei seguenti rilievi:

- 1) secondo la prospettazione attorea, il tasso leasing applicato in contratto (6,79%) è inferiore al tasso soglia (9,51%);
- 2) l'usurarietà non può ricavarsi dalla sommatoria di interesse corrispettivo e di interesse moratori, tesi che muove da equivoca lettura della sentenza della Cassazione n. 350/2013, in cui la Suprema Corte non ha affermato che si debba aver riguardo alla sommatoria di detti interessi, ma ha affermato che l'usurarietà può afferire anche agli interessi moratori;

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, sez. terza, Pres. Pedersoli – Rel. Dehò n.2044 del 11 maggio 2015*

3) non può desumersi dall' eventuale natura usuraria degli interessi di mora la determinazione della nullità degli interessi corrispettivi, trattandosi di clausole autonome aventi diversa funzione, sicchè, ai sensi degli artt. 1815 co. 2 e 1419 c.c., in ipotesi di usurarietà dei soli interessi moratori, sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori;

4) essendo il contratto tuttora in corso, e non essendosi verificato inadempimento dell'utilizzatrice, né essendo stati richiesti dalla concedente gli interessi moratori, la doglianza attorea sulla clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori è inammissibile, per difetto di interesse della parte attrice ad una pronuncia su detta questione.

L' ordinanza è stata appellata da SOCIETA' OMISSIS, con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato a mezzo PEC il 1 giugno 2015, e l'appellante ha dato atto dell'avvenuta naturale scadenza del contratto di leasing, e del versamento di tutte le somme richieste dalla concedente.

Nel giudizio di appello si è costituita BANCA, che ha preliminarmente contestato l'ammissibilità del gravame per violazione dell'art. 702 quater c.p.c..

All' udienza del 13 dicembre 2016, avanti a questa Corte, le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

Tutto ciò premesso, il Collegio, preliminarmente, reputa infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' appellata, la quale, ritenuta l'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata della sola ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ne desume non sia appellabile l' ordinanza di rigetto all' esito del procedimento, potendo il soccombente riproporre la domanda, se del caso in via ordinaria, il che garantirà anche la successiva piena impugnabilità.

Si tratta, però, di una interpretazione che travalica il disposto normativo, atteso che l'art. 702 quater c.p.c. attribuisce efficacia di giudicato all' ordinanza contro la quale non sia stato proposto appello nel termine di trenta giorni, senza distinguere tra ordinanza di accoglimento e ordinanza di rigetto.

Questo Collegio non ritiene di accogliere l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., giacchè l'appello, pur non redatto in modo del tutto organico conformemente alle prescrizioni della norma, ne contiene i requisiti sostanziali.

Nel merito, il gravame non è fondato.

L' appellante ha dedotto la violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 644 c.p.c. della L. 108/96 e della l. 24/01, nella parte della sentenza in cui la domanda attorea relativa alla determinazione degli interessi è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto tali interessi sarebbero stati soltanto promessi e non applicati. A dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe confuso rito e merito nel ravvisare il difetto di interesse ad agire in conseguenza della mancata richiesta degli interessi moratori, che andrebbero comunque conteggiati per la determinazione dell'usurarietà degli interessi contrattuali, senza che possa darsi rilievo alla presenza, nel contratto, di una c.d. "clausola di salvaguardia".

La difesa della società OMISSIS, dopo un'ampia illustrazione della normativa antiusura e di quelle che a suo avviso sarebbero modalità di determinazione del carattere usurario degli

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, sez. terza, Pres. Pedersoli – Rel. Dehò n.2044 del 11 maggio 2015*

interessi, ha contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui l'ipotizzata usurarietà degli interessi moratori convenuti in contratto non comporterebbe la nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi.

Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

In ordine alla ritenuta carenza di interesse ad agire, si osserva che oggi, essendo il contratto di leasing giunto a naturale scadenza (del che, come si è visto, la società OMISSIS dà atto nell'appello) senza che vi sia stato addebito o richiesta di interessi moratori (cfr. estratto conto, doc. 3 BANCA), non appare sussistere, attualmente, siffatta condizione dell'azione, posto che "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di

situazioni future o meramente ipotetiche." Cass. N. 28405 del 2008 Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23.12.2009; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28.06.2010; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2051 del 27.01.2011.

Sotto questo aspetto, mette conto poi osservare che il contratto de quo all' art. 11 co.2, contiene la c.d. "clausola di salvaguardia", in virtù della quale la misura degli interessi moratori, in concreto, non potrà mai superare il tasso soglia di cui alla Legge 108/96, dal che un ulteriore profilo di infondatezza delle censure svolte in punto interesse ad agire, nulla deducendo l'appellante sulle ragioni che comporterebbero la nullità ovvero l'irrelevanza della clausola in parola.

In ogni caso, e conclusivamente, non è fondata la dedotta nullità della pattuizione relativa agli interessi.

E' pienamente condivisibile, infatti, la considerazione del Tribunale circa l'autonomia della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori, rispetto alla determinazione degli interessi corrispettivi.

Diversa è la natura degli interessi corrispettivi, che costituiscono remunerazione del capitale che viene posto nella disponibilità del debitore, nella fattispecie attraverso l'acquisto del bene oggetto della locazione finanziaria da parte della concedente, e che sono inglobati nel canone, rispetto alla funzione degli interessi moratori, che poggiano sul ritardo nell' adempimento.

Da tale autonomia, secondo i principi civilistici richiamati dal primo giudice in tema di nullità parziale (art. 1419 c.c.), consegue l'irrelevanza della eventuale nullità della clausola contenente la pattuizione di interessi moratori usurari ex art. 1815 co. 2 c.c. rispetto alla convenzione degli interessi corrispettivi che, se conformi alla legge, sono dovuti.

Il noto arresto della Suprema Corte richiamato nella decisione impugnata (n. 350/2013), come rilevato dal Tribunale, non afferma che interessi corrispettivi e moratori possano sommarsi per accertarne l'usurarietà, bensì, relativamente a un contratto di mutuo, afferma che gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura, e si pronuncia sulla riferibilità, a detti interessi, delle soglie usuarie.

Peraltro, la Banca d'Italia, con i "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicati il 3 luglio 2013, intervenuti, quindi, dopo la richiamata sentenza della Suprema Corte, ha esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, sez. terza, Pres. Pedersoli – Rel. Dehò n.2044 del 11 maggio 2015*

esclusi dal sistema introdotto dalla Legge n. 108/96, precisando come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l'altro, effetti più favorevoli al debitore: “ Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.

Per tutte le ragioni esposte, la sentenza del Tribunale non può che essere confermata.

Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, al suo valore, alla complessità delle questioni trattate, invero non eccessiva, all'attività difensiva svolta, applicati i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

La Corte d' Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge l'appello proposto dalla ricorrente OMISSIS contro l'ordinanza del Tribunale di Milano ex art. 702 bis e ter c.p.c. depositata il 4 maggio 2015 nel procedimento avente rg. OMISSIS;
- 2) condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € .8.066,00 , complessivamente, per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
- 3) dichiara la sussistenza degli estremi di cui all' art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 (inserito dall' arti 1, co.17, l. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso a Milano, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2017.

Il Consigliere Relatore  
Dott. Loredana Pedersoli

**Il Presidente**  
**Dott. Maria Grazia Deho'**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*